

## REGOLAMENTO (CEE) N. 63/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1992

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CEE) n. 334/91<sup>(1)</sup>, con l'allegato al presente regolamento;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il regolamento 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91<sup>(3)</sup> raggruppa tutti i formaggi freschi sotto la voce NC 0406 10, a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è opportuno adeguare di conseguenza il testo del regolamento (CEE) n. 606/86 a partire dalla stessa data;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, il meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito per le importazioni comunitarie in Spagna può essere esteso alle importazioni provenienti dal Portogallo, qualora si preveda un forte accrescimento di queste importazioni; che questa situazione potrebbe effettivamente verificarsi negli scambi di prodotti lattiero-caseari tra il Portogallo e la Spagna; che occorre pertanto estendere alle importazioni spagnole provenienti dal Portogallo le disposizioni concernenti il meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, e di aumentare in conseguenza i massimali fissati nell'allegato; che, onde evitare variazioni nei tradizionali scambi di prodotti lattiero-caseari all'interno della Comunità, è necessario mantenere quantitativi specifici per il Portogallo;

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1992 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 30%; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1991 è sostituito dall'anno 1992.
- 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

• 2. Per quanto riguarda i formaggi, esclusa la ricotta e preliminarmente al frazionamento trimestrale, il massimale indicativo di cui all'allegato è ripartito per categoria come sotto indicato:

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.